



## COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Pratica n. 396 del 22/12/2020

### AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 1628 Del 22/12/2020

**OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - ART. 67 C.C.N. 21.5.2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020**

#### IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "**Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 9.9.2019 avente per oggetto "Uffici e Servizi Comunali – Adeguamento e aggiornamento organizzazione della struttura comunale e approvazione organigramma - Determinazioni", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 30.12.2019 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022 – Nota di aggiornamento - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.12.2019 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.01.2020 avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2020 – Approvazione parte finanziaria";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03.02.2020 avente per oggetto "Piano obiettivi e Performance del Comune di Montepulciano 2020/2022 – Approvazione"

PREMESSO che il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ai sensi degli articoli 67 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro EE.LL. del 21.05.2018, si articola in risorse:

- 1) decentrate stabili (art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi,
- 2) decentrate variabili (art. 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018) che :
  - presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente con importi che variano di anno in anno,
  - devono essere previste a bilancio, debitamente motivate e formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

CONSIDERATO che:

- le prescrizioni di cui al comma 236 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) avevano introdotto un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- nella Circolare del MEF n. 12 del 23.03.2016 al punto I.3 si leggeva che *“...Per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presene che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento.....”*;
- con deliberazione n. 38/2017 la Corte dei Conti della Liguria ha approvato il metodo di calcolo delle limitazioni al Fondo del salario accessorio effettuate

attraverso il file di excel predisposto dall'ARAN e approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato da ultimo con la circolare sopra richiamata 12/2016;

DATO ATTO che con determinazione n. 2588 del 30.12.2016 è stata definita la "Costituzione del fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2016";

VISTO che per l'anno 2017 l'art. 23, comma 2, del D.Lgs.25 maggio 2017, n. 75 prevede che *"....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...."*;

TENUTO CONTO:

- del D.L. 34/2019 che all'art. 34 comma 2 tra l'altro recita *".... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- la Conferenza Stato città ha nella seduta del 11 dicembre 2019 ha chiarito l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del d.l. 34/2019, in particolare che *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;
- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato che *"come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020"*, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio 2020 è pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui

*all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;*

DATO ATTO che il numero dei dipendenti in forza al 31.12.2018 calcolati secondo le indicazioni fornite dalla nota della Ragioneria generale dello Stato prot. 179877/2020 sono pari a n. 96,14, mentre i dipendenti in forza al 31.12.2020 sono pari a n. 95,32 e pertanto in applicazione della normativa suddetta per l'anno 2020 non si rende attuabile nessun aumento del salario accessorio che viene quindi calcolato applicando i limiti previsti *all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;*

DATO ATTO, quindi, che anche nell'anno 2020 il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 che costituisce l'attuale limite di spesa, senza però, alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che il suddetto art. 23 del D.Lgs.75/2017 stabilisce di considerare per la determinazione del tetto di spesa l'importo complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale compreso quindi anche le somme destinate al finanziamento delle indennità di posizione organizzativa e di risultato, seppur previste a carico del bilancio dell'Ente e quindi considerate separatamente al Fondo delle risorse decentrate;

VISTO anche la previsione dell'art. 67 comma 7 del CCNL del 21.05.2018 nel quale adesso si stabilisce che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017"*;

DATO ATTO che

- nel terzo periodo dell'art. 67, comma 1, del CCNL del 21.05.2018 si afferma che *".....nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"...."*;
- l'ARAN con il parere RAL097 suggeriva, comunque, di *".....calcolare ed accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/2005, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema"* chiarimenti che nel corso degli anni nei contratti successivi non sono intervenuti fino al CCNL del 2018;
- inoltre, nella risposta alla richiesta di parere di un Comune l'Aran in data 25.07.2018 afferma che *"qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano"*;

CONSIDERATO che

- l'ARAN sostiene che *"data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, anche nel rispetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica intervenuti in passato in materia e, venendo in considerazione una problematica concernente comunque le modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, si consiglia di acquisire informazioni anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico"*;

- questo Ente nell'anno 2018 ha accantonato l'importo dello 0,2% del monte salari dell'anno 2001 (pari ad € 6.398,27) ricalcolando il fondo delle risorse decentrate dall'anno 2016 in quanto il tetto del Fondo da rispettare sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018 e poi per gli anni successivi, è il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- che, tuttavia, da pareri successivi è emerso che l'importo di € 6.398,27 deve essere ridotto in percentuale così come effettuato nel 2015 per rispettare il tetto del 2010 e nel 2016 (riduzione del 1,20%) per rispettare il tetto del 2015, ed è stato ricalcolato anche per l'anno 2020 nell'importo di € 5.975,09;

CONSIDERATO l'articolo 67, comma 2, lettera a), del CCNL del 21 maggio 2018 il quale prevede che il fondo per le risorse decentrate deve essere incrementato, a partire dal 2019, di euro 83,20 euro per ogni unità di personale presente il 31 dicembre 2015, con la metodologia di calcolo indicata anche dall'ARAN con l'orientamento applicativo CFL\_45, che consente di incrementare le risorse decentrate per un importo di € 9.235,20 da considerare escluse dal tetto di spesa;

VISTO il D.L. 98/2011 ed in particolare l'art. 16 commi 4 e 5 relativamente a quanto previsto in riferimento ai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

DATO ATTO che la sentenza della Corte dei Conti sezione autonomie n. 34 del 7.12.2016 cita che, "le economie derivanti dall'attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.16, commi 4 e 5. Del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall'art. 1 comma 236, della Legge 28.12.2015 n. 208";

CONSIDERATO quindi che per l'anno 2020 le risorse derivanti dall'applicazione del D.L. 98/2011 ed in particolare l'art. 16 commi 4 e 5 relativamente a quanto previsto in riferimento ai piani di razionalizzazione e riqualificazione e attivabili tra le risorse variabili del Fondo Unico delle risorse decentrate risultano essere pari a € 7.125,20;

**RICORDATO** che il CCNL 21 maggio 2018, ed in particolare l'art. 67, comma 2 lett. C e comma 3 lett. D, prevede un nuovo metodo per il calcolo del recupero sul Fondo Unico delle risorse decentrate, della retribuzione individuale di anzianità RIA così come illustrato anche dal parere dell'Aran parere n. 17741/2018 che in particolare stabilisce:

- nelle risorse di parte stabile confluisce un importo pari all'ammontare annuo della RIA, comprensivo della tredicesima mensilità, del lavoratore cessato nell'anno precedente;
- nelle risorse di parte variabile confluisce, invece, un importo, una tantum, pari alle quote di RIA dei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente nell'anno precedente.

naturalmente, come ben ricorda anche l'Aran, l'incremento potrà avvenire solo se viene rispettato il limite di finanza pubblica posto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

PRESO ATTO che nell'anno 2019 le cessazioni di rapporto di lavoro, sulla base di quanto indicato sopra hanno comportato il recupero di retribuzione individuale di anzianità RIA nella parte delle risorse stabili per € 1.605,50 e nella parte variabile per € 414,54;

CONSIDERATO che la parte variabile del Fondo risorse decentrate, nell'importo complessivo di € 80.552,00, è stata determinata per € 49.936,28 per l'attivazione di risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente art. 67 c.3 lett. i, per € 18.406,70 per incentivi tecnici d.lgs 50/2016, per € 3.679,00 per indennità di ordine pubblico Covid personale PM, per € 843,42 per indennità di protezione civile UCVS, per € 7.125,20 da economie derivanti da piani di razionalizzazione e per la parte restante è composta da somme relative a recupero RIA e somme non liquidate nell'anno precedente;

VISTI i prospetti in atti relativi al fondo delle posizioni organizzative anno 2016 e previsione 2020 nei quali è stata considerata, in via prudenziale, anche:

- la retribuzione di risultato del Segretario, finanziata con le risorse del bilancio, così come ritenuto dalla Corte dei Conti della Toscana (deliberazione 365/2015) la quale assimila la stessa al ragionamento fatto per le posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza,
- la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale così come indicato dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018,

VISTI i pareri difformi di alcune Sezioni Regionali dalla Corte dei Conti sull'esclusione degli aumenti contrattuali dell'art. 67 comma 2 lett. a) e b) CCNL 2016-2018 dal tetto del Fondo, la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con deliberazione n. 19 del 18.10.2018 si è espressa enunciando il seguente principio: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;*

PRESO ATTO delle nuove norme di cui al CCNL 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate complessivo di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 (Allegato 1) è stato determinato tenendo conto di quanto di seguito specificato:

- Il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 costituente il tetto massimo di spesa, a suo tempo determinato, viene ricalcolato tenendo conto dei differenziali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria con il CCNL 21.05.2018, pari ad € 480,73 e degli incrementi previsti all'art. 32 c. 7 del CCNL 22.01.2004, non calcolati nel 2016, pari allo 0,20% del monte salari anno 2001 per un importo di € 5.975,09 (così come ricalcolato in ossequio al parere Aran), rideterminando pertanto l'importo del fondo 2016 in € 345.357,58, oltre al quale viene evidenziato ed aggiunto il Fondo degli incaricati delle Posizioni organizzative pari ad € 120.772,04, così per una somma complessiva di salario accessorio € 466.129,62 che depurato delle somme non soggette a vincolo porta ad un fondo di € 465.648,89;
- Che per l'anno 2020 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, l'importo complessivo delle risorse di salario accessorio costituite dal Fondo unico delle risorse decentrate per il personale dipendente e dal Fondo delle indennità di posizione risultato finanziate con risorse di bilancio, non sia superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, si rende necessario effettuare una decurtazione pari a € 5.372,93;
- Che l'importo complessivo delle risorse di salario accessorio per l'anno 2020 non superiore al corrispondente importo stabilito per l'anno 2016 (€ 465.648,89 così come rideterminato e depurato delle somme non soggette a vincolo), risultando quindi che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è costituito per un importo di € 389.003,49, già ridotto per rispetto dei limiti di spesa, in ossequio a

quanto previsto all'art. 23 c. 2 del D.L. 75 2017 per € 5.372,93, al quale poi è aggiunto il Fondo degli incaricati delle Posizioni organizzative pari ad € 119.928,62, così per un Fondo complessivo di € 508.932,11, che, depurato delle somme non soggette a vincolo (4.690,26 + 9.235,20 + 7.125,20 + 18.406,70 + 146,86 + 3.679,00) porta ad una somma complessiva di € 465.648,89, non superiore a quello dell'anno 2016 (€ 465.648,89);

DATO ATTO, inoltre, che l'importo complessivo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 è stato già previsto negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di cui alla delibera di CC n. 97 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 2022 e relativi allegati;

RITENUTO quindi di provvedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate del personale per l'anno 2020 - dando applicazione all'art. 23, comma 2, del D.Lgs.25 maggio 2017, n. 75;

RILEVATO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo risorse decentrate nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RITENUTO che l'Ente potrà, prima della stipula del CCDI parte economica, a riquantificare il fondo disponibile alla liquidazione alla luce di mutamenti o aggiornamenti normativi che potranno intervenire a rettifica di quanto sopra costituito;

#### DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i.;

- 1) di approvare, in applicazione degli artt. 67 e seguenti del CCNL del 21/05/2018 e di quanto in premessa indicato, la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 come di seguito indicato i cui importi sono nel dettaglio riportati nell'Allegato 1:
- 2) di quantificare il Fondo complessivo risorse decentrate per l'anno 2020 in € 508.932,11 (Allegato 1) comprensivo, al di fuori del tetto di spesa, l'importo di € 43.283,22 come di seguito distinto:

RISORSE STABILI 2020	€	308.451,49
RISORSE VARIABILI al lordo delle voci non soggette alla disciplina art. 9 comma 2 bis D.L.78/2010 conv.in L. 122/2010	€	80.522,00
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020</b>	<b>€</b>	<b>389.003,49</b>
FONDO DEGLI INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€	119.928,62
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020</b>	<b>€</b>	<b>508.932,11</b>

TOTALE SOMME NON SOGGETTE AL TETTO DI SPESA	€	43.283,22
<b>TOTALE COMPLESSIVO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 SOGGETTE AL TETTO DI SPESA</b>	<b>€</b>	<b>465.648,89</b>

- 3) di dare atto che il finanziamento del relativo fondo trova copertura nei capitoli di bilancio 2020;
- 4) di dare atto, inoltre, che lo stesso potrà essere rivisto per una quantificazione definitiva in conseguenza delle variazioni per effetto di successive modifiche di legge e/o circolari interpretative, nonché delle ulteriori valutazioni relative alla parte variabile del fondo da parte degli organi di governo dell'Ente;
- 5) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e RSU per quanto di competenza;
- 6) di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, al TarToscana o, in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
**Torelli Grazia**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*





# COMUNE DI MONTEPULCIANO

## Provincia di Siena

Rif. Atto: n.1628 del 22/12/2020

Oggetto: **PERSONALE DIPENDENTE - ART. 67 C.C.N. 21.5.2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria in relazione al disposto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime visto Favorevole in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

NOTE: come riportato in determina

Montepulciano, lì 28/12/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
GAMBINI SIMONETTA

---

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*